



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 29 dicembre 2010, n. 562

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata al “Comune di Brindisi”, in qualità di gestore dell’impianto complesso di trattamenti di RSU costituito dalle linee di selezione, biostabilizzazione e produzione di CSS, ubicato nella zona industriale del Comune di Brindisi, alla via per Pandi, a servizio dell’ATO BR1, con codice attività IPPC 5.3. - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 91.

L’anno 2010 addì 29 del mese di Dicembre in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO INQUINAMENTO
E GRANDI IMPIANTI
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto “organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti”;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, e confermata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”.

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto l’articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l’autorità competente rilasci l’autorizzazione

integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo n. 152/06;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'Autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il D.Lgs. 36/03: "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- la L.R. 7 del 22 gennaio 1999: "Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: "Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: "Decreto commissariale 6.3.2001, n. 41: "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree

inquinata”. Completamento, integrazione e modificazione”;

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 56 del 26 marzo 2004: “Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art. 5 D.33 Lgs. n. 36/2003. Integrazione pianificazione regionale”;

- il Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate”;

- Il D.Lgs 205 del 03 dicembre 2010;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co.5 del medesimo articolo che “le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”;

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05 è stata introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007, “Linee guida per l'individuazioni e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse” e “impianti di trattamento meccanico biologico” pubblicati sulla G.U. n. 130 del 06.07.2007;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente

vista la domanda presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dal “Comune di Brindisi”, acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in data 16.05.07 con il n. 7678, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto in oggetto.

vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con il n. 14256 del 18.09.2007, a corredo di quella precedentemente inviata, così come richiesto dall'Ufficio con nota prot. n. 8889 del 01.06.2007;

vista la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 05.10.2007 con nota prot. n. 15208;

visto che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, trasmettendo copia dell'avvenuta pubblicazione su Gazzetta del Mezzogiorno del 07 aprile 2008, con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio AIA-IPPC con il n. 6873 del 06.05.2008;

preso atto:

- delle risultanze della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 20.10.2008 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti. Nel corso della conferenza il Comune di Brindisi, in qualità di gestore dell'impianto "sottolineava che l'impianto di frantumazione inerti, è escluso dalla procedura di AIA";
- della documentazione integrativa pervenuta a seguito della Conferenza di Servizi del 20.10.2008 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.02.09 con n. 2274;
- delle risultanze della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.09.2009 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, nel corso della quale veniva chiesto al Comune di Brindisi, in qualità di gestore dell'impianto, di trasmettere ulteriore documentazione integrativa e allo stesso tempo veniva chiesto al Comune di Brindisi di avviare una procedura di VIA atteso che l'impianto oggetto di AIA non aveva mai scontato una procedura di compatibilità ambientale;

Preso atto che in data 24.02.09 il Comune di Brindisi, in data 24.02.10 ha depositato alla Provincia di Brindisi lo Studio di Impatto Ambientale.

Preso inoltre atto:

- dell'esito della terza Conferenza di Servizi tenutasi in data 14.09.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, nel corso della quale veniva chiesto al Comune di Brindisi di integrare la documentazione trasmessa a seguito delle richieste formulate in sede di CDS del 09.09.09 ed acquisita al protocollo dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti il 3683 del 10.03.10, secondo quanto stabilito e riportato a verbale;
- del provvedimento di compatibilità ambientale favorevole rilasciato dalla Provincia di Brindisi con determina dirigenziale dell'11.10.2010 n. 1645;
- della documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Brindisi a seguito delle richieste formulate in sede di CDS del 14.09.10 ed acquisite al protocollo dell'Ufficio Inquinamento in data 29.10.10 al n. 13683;
- dell'esito del sopralluogo effettuato presso l'impianto in data 27.10.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, finalizzato all'accertamento visivo delle caratteristiche tecniche dell'attività oggetto di autorizzazione. Nel corso del sopralluogo veniva chiesto al Comune di Brindisi di produrre documentazione integrativa necessaria a fornire i chiarimenti richiesti durante lo stesso sopralluogo;
- degli esiti della Conferenza Decisoria tenutasi in data 02.11.10, nel corso della quale il Comune di Brindisi presentava le integrazioni richieste in CDS e veniva stabilito di autorizzare l'impianto alle condizioni concordate a verbale e riportate nell'allegato tecnico Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Nel corso della Conferenza veniva stabilito di stralciare, dalla presente autorizzazione, il trattamento corrispondente al rifiuto con codice CER 191212 "...attesa la necessità integrare la documentazione progettuale con la puntuale indicazione delle caratteristiche della messa in riserva, nonché l'attuale assenza di detta frazione secca del bacino BR2."

In sede di CDS veniva quindi concordato di autorizzare l'impianto alle seguenti condizioni:

Il Comune di Brindisi dovrà presentare entro il termine massimo di 4 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA:

? Progetto di adeguamento dell'impianto al Disciplinare tecnico per la realizzazione dei centri di

selezione e biostabilizzazione dei RSU residuali della Raccolta Differenziata - DCD 296/02, con indicazione della destinazione del rifiuto Combustibile (CDR ora CSS);

? Progetto di confinamento della porzione dello stabilimento compresa tra l'area di trattamento meccanico e le biocelle al fine di contenere i relativi impatti da emissioni odorigene;

? Progetto di gestione e trattamento delle acque meteoriche, anche favorendone il recupero;

? Cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere previste ai precedenti punti;

Veniva inoltre stabilito, a valle dei 6 mesi, il riesame del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 59/05 anche al fine di estendere l'AIA alle operazioni di recupero R3/R12 per il rifiuto con codice CER 191212 proveniente dall'ATO BR2 attualmente stralciate dalla presente autorizzazione. In sede di Conferenza l'Arpa Puglia si riservava di esprimere il proprio parere sul Piano di Monitoraggio e controllo presentato dal Comune in sede di CDS.

Pertanto, preso atto dei pareri favorevoli:

- espressi dalla Provincia di Brindisi e dall'Ufficio Gestione rifiuti della Regione Puglia in sede di CDS Decisoria del 02.11.2010;

- espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota acquisita al prot. 14023 del 05/11/2010;

- espresso dall'ARPA Puglia acquisito agli atti dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al protocollo n. 15976 del 21.12.10 (Allegato D al presente provvedimento);

Ritenuto pertanto di poter rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, all'impianto in oggetto, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A.

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: Allegato A, Allegato B - "Piano di monitoraggio e controllo", Allegato C - "Stato di attuazione delle BAT di settore" e Allegato D - "Parere Arpa Puglia", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente, che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

preso atto che l'impianto in esame non risulta registrato ai sensi del Regolamento (CE n. 1221/2009 EMAS), né risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque);

Fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'acconto, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato

“Decreto Interministeriale sulle tariffe”, si provvederà a richiedere al Comune di Brindisi il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 il Comune di Brindisi, in qualità di Gestore dell'impianto complesso di selezione, biostabilizzazione e produzione di combustibile solidi secondario (CSS), ubicato nella Z.I. di Brindisi alla via per Pandi, per l'impianto con codice attività IPPC 5.3 c All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni alle seguenti condizioni prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: Allegato A di n. 30 (trenta) facciate, Allegato B - “Piano di monitoraggio e controllo” di n. 43 (quarantatre) facciate, Allegato C - “Stato di attuazione delle BAT di settore” di n. 14 (quattordici) facciate e Allegato D - “Parere Arpa Puglia” di n. 3 (tre) facciate.

Di stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- Il Comune di Brindisi dovrà presentare, entro il termine massimo di 4 mesi dal rilascio del provvedimento di AIA, pena la sospensione del presente atto autorizzativo:
 - ? Progetto di adeguamento dell'impianto al Disciplinare tecnico per la realizzazione dei centri di selezione e biostabilizzazione dei RSU residuali della Raccolta Differenziata - DCD 296/02, con indicazione della destinazione del rifiuto Combustibile (CDR ora CSS);
 - ? Progetto di confinamento della porzione dello stabilimento compresa tra l'area di trattamento meccanico e le biocelle al fine di contenere i relativi impatti da emissioni odorigene;
 - ? Progetto di gestione e trattamento delle acque meteoriche, anche favorendone il recupero;
 - ? Cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere previste ai precedenti punti;
- Sono fatte salve tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di Compatibilità Ambientale rilasciato dalla Provincia di Brindisi con Determina Dirigenziale n. 1645 dell'11.10.2010;
- il Comune di Brindisi è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione Puglia l'avvio dell'esercizio indicando il conduttore dello stesso impianto prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale secondo quanto indicato all'art. 11 del D.Lgs. 59/05;

di stabilire che:

- il presente provvedimento dovrà essere riesaminato dopo 6 mesi per la valutazione del complessivo progetto di adeguamento di cui ai punti precedenti nonché al fine di estendere l'AIA alle operazioni di recupero R3/R12 per il rifiuto con codice CER 191212 proveniente dall'ATO BR2 attualmente stralciate dalla presente autorizzazione;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni

effetto le Autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 3.0 dell'Allegato A" del documento tecnico;

- l'Autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;

- l'Arpa, nell'ambito delle proprie competenze di Autorità di controllo, dovrà verificare, mediante apposita ispezione presso l'impianto, l'osservanza delle prescrizioni di carattere gestionale ed impiantistico contenute nella presente autorizzazione, trasmettendo specifico rapporto all'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia;

- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06;

- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

- l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della competente Provincia di Brindisi ai sensi del R.R. 18/07.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi e la Provincia di Brindisi, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte del Gestore ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A, B, C e D";

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Brindisi e presso il Comune di Brindisi;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, al Comune di Brindisi in qualità di Gestore dell'Impianto in oggetto;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Brindisi, all'ATO BR1, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e al relativo Dipartimento Provinciale di Brindisi, alla ASL competente per territorio, all'Autorità di Bacino della Puglia e ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Francesca Visicchio

Il sottoscritto funzionario dr.ssa Francesca Visicchio attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario Istruttore il Dirigente d'Ufficio
Dr.ssa Francesca Visicchio Inquinamento e Grandi Impianti

Ing. Caterina Dibitonto

il Funzionario A.P.

Ing. Paolo Garofoli